

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **225/1991** (ECLI:IT:COST:1991:225)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GALLO** - Redattore: - Relatore: **VASSALLI**

Camera di Consiglio del **10/04/1991**; Decisione del **20/05/1991**

Deposito del **24/05/1991**; Pubblicazione in G. U. **29/05/1991**

Norme impugnate:

Massime: **17234 17235**

Atti decisi:

N. 225

ORDINANZA 20-24 MAGGIO 1991

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Ettore GALLO; Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1990 dal Tribunale di Genova nel processo penale a carico di Malvezzi Roberto Acleto, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza del 3 dicembre 1990, ha sollevato su eccezione della difesa dell'imputato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che il termine di sette giorni per richiedere il giudizio abbreviato decorra dalla notifica dell'avviso al difensore della data fissata per il giudizio immediato" e, di ufficio, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità dello stesso art. 458, primo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che l'imputato debba depositare la richiesta di giudizio abbreviato, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, nel termine di decadenza di sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato";

e che, ad avviso del giudice a quo, la prima questione "non assumerebbe" da sola rilevanza nel processo in corso "perché la richiesta di giudizio abbreviato, pur presentata entro sette giorni dalla notifica al difensore dell'avviso della data fissata, sarebbe comunque inammissibile per un altro motivo, e cioè perché alla richiesta non era allegata la prova della sua notifica al pubblico ministero", un'inammissibilità peraltro superata con la proposizione della seconda questione, così "rendendo l'una e l'altra decisamente rilevanti nel procedimento";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate, in via principale, inammissibili e, in subordine, non fondate;

Considerato che l'ordinanza di rimessione contesta l'art. 458, primo comma, del codice di procedura penale sotto il profilo della brevità del termine concernente sia il deposito della richiesta di giudizio abbreviato sia il deposito della prova dell'avvenuta notificazione della richiesta stessa;

che questa Corte, con ordinanza n. 588 del 1990, ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede la decadenza dalla richiesta di giudizio abbreviato avanzata oltre il termine di sette giorni dalla notifica del decreto di citazione per il giudizio immediato ma entro il termine di sette giorni dalla notifica del relativo avviso dell'udienza al difensore;

che nell'ordinanza di rimessione non sono dedotti argomenti nuovi o diversi da quelli allora esaminati, donde la manifesta infondatezza della prima delle questioni proposte;

che la richiesta di giudizio abbreviato, in quanto avanzata tardivamente, risulta inammissibile, così rendendo irrilevante, in quanto assolutamente ininfluyente nel processo a quo, la questione relativa alla congruità del termine per il deposito della prova dell'avvenuta notificazione della richiesta stessa al pubblico ministero;

e che, quindi, la seconda questione deve dichiararsi manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.

458, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con ordinanza del 3 dicembre 1990;

2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con ordinanza del 3 dicembre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.